

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2059

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GUIDI

Norme in materia di parità scolastica

Presentata il 31 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La scuola « istituzione » è regolata e governata dallo Stato, che considera l'istruzione uno dei propri compiti fondamentali, un diritto-dovere dell'organizzazione civica; e dove, (come da noi in Italia), alle scuole statali si affiancano scuole non statali private o legalmente riconosciute, lo Stato si riserva la facoltà di dettare le norme che regolano la pubblica istruzione e di stabilire la struttura e la funzione degli istituti d'istruzione.

Rimane ancora insoluto il nodale problema della « parità scolastica », (già affrontato nel corso delle precedenti legislature), e da molte parti si ricevono pressioni affinché sia trovato un accordo, per superare i preconcetti e le « barriere » che dividono la scuola statale da quella non statale.

Non è mia intenzione soffermarmi su una polemica sterile, che scaturisce da lapidarie, strumentali accuse rivolte alla « destra » e alla « sinistra », che, in altale-

nanti momenti, si sono opposte alla « parità scolastica »; tuttavia, devo ricordare che sia ex democristiani, sia membri della sinistra moderata si sono sempre battuti per l'attuazione di questa parità.

Mi meravigliano invece le molte, repentine « conversioni » e i ripensamenti di appartenenti a componenti ex-marxiste, che hanno sempre ostacolato la diffusione di scuole non statali, perché ad essi la scuola non statale, soprattutto se confessionale, andava « molto stretta ».

Ho ritenuto doveroso puntualizzare tutto questo, senza alcun machiavellico intento, proprio perché sono convinto che la mancata attuazione della « parità scolastica » sia dovuta al fatto che per molto tempo ci siamo arenati su un equivoco e cioè di aver voluto erroneamente considerare la scuola non statale solo come « scuola confessionale », mentre la scuola non statale non è unicamente cattolica, poiché essa esprime una varietà di istituzioni,

religiose e laiche, che, con notevoli potenzialità e risorse, hanno esplicato e continuano ad esplicare un servizio pubblico e sociale e quindi hanno diritto al riconoscimento del loro ruolo.

Il discorso sulla « parità scolastica » è sempre aperto, perché incentrato sulla questione della scuola non statale e sugli aiuti che lo Stato dovrebbe elargire.

Da un lato occorre riconoscere e garantire il costituzionale « diritto-dovere » dei genitori di istruire ed educare i propri figli, optando per la scuola che meglio risponde alle loro esigenze ed aspettative formative e occorre ricordare che « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese » (articolo 3, secondo comma, Costituzione): dall'altro, bisogna stabilire cosa significhi « senza oneri per lo Stato » (articolo 33, terzo comma, Costituzione), perché questo è il punto molto controverso che ha creato alibi per non attuare la « parità scolastica ».

Le parole « senza oneri per lo Stato » si riferiscono alle erigende scuole e sono da intendersi come un « non obbligo », che però non esclude che lo Stato non le debba riconoscere, anzi, deve farlo, se esso non vuole rinunciare al suo ruolo, che è quello di garantire i fondamentali diritti di libertà.

Pertanto, il « senza oneri per lo Stato » non è certo un ostacolo; infatti l'utilizzazione di tutte le strutture scolastiche, statali e non statali, come hanno mostrato la diffusione degli interventi legislativi in diverse regioni e l'esperienza delle convenzioni con gli enti locali, per la scuola materna, realizza un globale contenimento della spesa pubblica come avviene nel resto d'Europa.

Quanto alle modalità dell'intervento finanziario dello Stato, la legge potrebbe

prevedere le seguenti soluzioni: retribuzione del personale, buona scuola, convenzioni garantite o altre forme purché queste non richiedano un esborso previo da parte degli utenti in quanto tale dispositivo colpirebbe la fasce più deboli.

Se ci soffermiamo sull'articolo 31 della Costituzione, si evidenzia che « la Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi ».

Quindi è necessario che il legislatore trovi elementi di raccordo e non di netta contrapposizione fra gli articoli 3, 30, 31 e 33 della Costituzione, la cui rigida interpretazione origina un intricato « bandolo di matassa », che non si può dipanare senza l'ausilio di tutti.

All'insoluto problema della « parità scolastica » si ricollegano quelli dell'autonomia organizzativa, didattica, finanziaria, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche e della riforma del Ministero della pubblica istruzione.

Sono fiducioso che questo Parlamento, che mi auguro non sia costretto a trovarsi in una situazione d'immobilismo legislativo, si impegni a che i fondamentali diritti in materia di educazione scolastica siano garantiti a tutti i cittadini, attuando, con una revisione complessiva, un nuovo sistema scolastico integrato, pluralistico e formativo, come previsto dalla Costituzione italiana e in piena adesione a quanto enunciato dal Parlamento europeo, il quale con la risoluzione n. 9 del 1984 impone agli Stati membri di risolvere con proprie leggi questo problema, ricordando che « il diritto alla libertà di insegnamento implica, per sua natura, l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario ».

La presente proposta di legge si articola sulla base di quanto sopra premesso ed è presentata al Parlamento affinché sia discussa ed approvata nell'intento di colmare un peculiare vuoto legislativo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Diritto all'istruzione e all'educazione).

1. Alla singola persona ed alla famiglia è assicurato il diritto all'istruzione e all'educazione in base a quanto previsto dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34 della Costituzione. Nel rispetto delle norme sull'obbligo scolastico, tale diritto può essere esercitato con la scelta di istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali.

ART. 2.

(Libertà di scelta e sua esplicazione).

1. La libera scelta dei genitori di optare per la scuola statale o non statale più rispondente alle loro esigenze ed aspettative è garantita dagli articoli 30 e 34 della Costituzione e dagli articoli 42 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, per quanto concerne le misure economiche ed altre provvidenze per agevolare il loro compito educativo, per l'attuazione del diritto allo studio, all'assistenza scolastica, alla medicina scolastica e agli interventi a favore dei figli portatori di *handicap*.

ART. 3.

(Libertà di istituzione).

1. È riconosciuto a enti e privati ai sensi degli articoli 33, terzo comma, e 117 della Costituzione il diritto di istituire scuole, istituti di educazione e centri di formazione professionale.

2. La libertà di istituzione di cui al comma 1 è regolata dalle vigenti disposizioni generali in materia di istituzioni e dalle disposizioni stabilite dalla presente legge.

ART. 4.

(Sistema pubblico dell'istruzione).

1. Fanno parte del sistema pubblico dell'istruzione nazionale gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, tipo e indirizzo, statali e non statali, non aventi fini di lucro e riconosciuti ai sensi della presente legge, in quanto svolgono servizio di pubblica utilità.

2. Le scuole non statali di ogni ordine e grado, riconosciute ai sensi della presente legge, sono denominate « scuole paritarie »

3. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie costituiscono il sistema integrato del servizio scolastico.

ART. 5.

(Condizioni per il riconoscimento della parità).

1. Per il riconoscimento della parità scolastica devono sussistere i seguenti requisiti:

a) esistenza di apposito statuto della scuola da cui risultino la titolarità della gestione, le finalità educative e formative specifiche, l'organizzazione degli studi, l'attivazione di organismi collegiali per la partecipazione di tutte le componenti della scuola alla gestione scolastica, la mancanza di fini di lucro;

b) conformità dei titoli di studio e di abilitazione del personale direttivo e docente a quanto previsto dalla normativa vigente per il personale di scuola statale corrispondente;

c) regolamentazione normativa ed economica del personale dipendente secondo le prescrizioni di legge e le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro;

d) pubblicità dei bilanci;

e) apertura della scuola a tutti gli alunni che ne facciano richiesta e dichiarino di conoscere e accettarne l'indirizzo educativo. Per quanto riguarda gli alunni portatori di *handicap*, la scuola paritaria si attiene alla normativa vigente per la scuola

statale con diritto agli interventi previsti per gli alunni delle corrispondenti scuole dello Stato;

f) formazione delle classi secondo un numero minimo e massimo di alunni rapportato alla media degli alunni delle corrispondenti scuole statali del distretto;

g) idoneità dei locali secondo le disposizioni vigenti, tenuto conto anche dell'inserimento nella scuola di alunni portatori di *handicap*;

h) possesso da parte del gestore o del legale rappresentante dell'ente gestore, nonché da parte del personale direttivo e docente, dei requisiti previsti dal vigente ordinamento.

ART. 6.

(Effetti della parità).

1. La parità scolastica comporta, per le scuole cui sia riconosciuta:

a) la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi compiuti, degli esami sostenuti, compresi quelli di accesso ad ogni ordine e grado di scuola statale, e dei titoli rilasciati dalla scuola medesima;

b) la possibilità di realizzare progetti di ricerca, innovazione e sperimentazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419; progetti assistiti in conformità a piani didattico nazionali predisposti dal Ministero della pubblica istruzione; altri progetti pilota elaborati in sede di Unione europea o concordati fra lo Stato e le regioni anche per facilitare la transizione dalla scuola al mondo del lavoro;

c) la garanzia di piena libertà scolastica nell'ambito del dettato costituzionale e della vigente legislazione, assicurata dal rispetto dell'autonomia nella individuazione delle proprie finalità e caratteristiche, dall'autonomia sulla predisposizione delle strutture e dei programmi coerenti con tali finalità; dalla libertà nella scelta del personale che condivide le finalità educative della scuola indicate nell'articolo 5 e che ne assicuri la corretta attuazione;

d) le facilitazioni tariffarie e fiscali nella misura e con le medesime modalità stabilite per le corrispondenti scuole statali; le provvidenze disposte dagli enti pubblici a favore dell'utenza del servizio scolastico anche al fine della piena realizzazione del diritto allo studio; le medesime condizioni previste dalla legislazione vigente per le corrispondenti scuole statali in ordine agli adempimenti relativi al riconoscimento, al funzionamento e alla vigilanza; le ulteriori agevolazioni previste dalla vigente normativa per particolari forme istituzionali eventualmente adottate come cooperative, fondazioni, o altre istituzioni.

ART. 7.

(Autonomia delle scuole paritarie).

1. Ferme restando le finalità indicate nello statuto di cui alla lettera a) dell'articolo 5, e le disposizioni specifiche relative alla scuola paritaria, anche a questa ultima è riconosciuta autonomia organizzativa, didattica, di sviluppo e ricerca, e finanziaria.

ART. 8.

(Alunni di scuole paritarie).

1. Agli alunni delle scuole paritarie è riconosciuto un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. I candidati privatisti possono sostenere esami di idoneità, licenza e maturità presso scuole paritarie alle stesse condizioni previste per gli alunni e per i candidati delle corrispondenti scuole statali.

ART. 9.

(Iscrizione alla scuola paritaria).

1. La scuola paritaria è aperta a tutti gli alunni che ne facciano richiesta e dichiarino di conoscerne e di accettarne l'indirizzo educativo.

2. Alla scuola paritaria si applica la normativa urgente per la scuola statale in ordine alla frequenza di alunni portatori di *handicap*.

ART. 10.

(Vigilanza).

1. La vigilanza sulle scuole di cui alla presente legge è esercitata dal Ministero della pubblica istruzione tramite la Direzione generale competente e tramite gli organi centrali e periferici del Ministero stesso.

2. La vigilanza sugli scrutini e sugli esami per gli alunni delle scuole paritarie è esercitata attraverso la normale attività degli ispettori centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione.

3. Per l'attività di vigilanza sulle operazioni relative agli esami di idoneità dei candidati privatisti presso scuole riconosciute, il provveditore agli studi designa un commissario. Le spese relative sono a carico della scuola.

ART. 11.

(Personale direttivo e docente delle scuole paritarie).

1. Il personale direttivo delle scuole paritarie è assunto dal gestore, che attinge dagli albi dei docenti abilitati che abbiano prestato servizio per almeno tre anni presso scuole che rilascino titoli di studio con valore legale, senza vincolo di graduatoria.

2. Il personale docente delle scuole paritarie è scelto dal gestore, che attinge dagli albi dei docenti abilitati, senza vincolo di graduatoria.

3. È garantita l'equipollenza del servizio prestato nelle scuole paritarie con quello prestato nelle corrispondenti scuole statali anche ai fini dello sviluppo di carriera.

4. Il personale direttivo e docente delle scuole paritarie gode degli stessi diritti del personale statale per quanto si riferisce alle attività di aggiornamento e alle altre facilitazioni previste dalle norme in vigore.

ART. 12.

(Intervento finanziario dello Stato).

1. Alle scuole paritarie è assicurato il contributo ordinario e perequativo dello

Stato, delle regioni e degli enti locali, ciascuno per la parte di propria competenza, secondo quanto previsto per tutte le scuole del sistema pubblico dell'istruzione.

2. Nulla è dovuto da parte dei genitori ai gestori di scuole paritarie per quanto si riferisce alle prestazioni coperte dall'intervento statale.

3. Restano a carico dei genitori i corrispettivi per le altre spese di gestione stabilite dai competenti organi collegiali su proposta motivata del gestore.

4. Sono a carico dei genitori le spese per prestazioni diverse dalla normale attività didattica.

ART. 13.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.

ART. 14.

(Norme transitorie).

1. Al fine di salvaguardare la professionalità acquisita dal personale direttivo e docente, in servizio presso le scuole non statali che ottengono la parità, non in possesso dei titoli previsti dalla presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, fissa le modalità e i requisiti per il mantenimento in servizio di tale personale.

2. In caso di particolari necessità, fino all'espletamento della prima sessione d'esame di abilitazione all'insegnamento per i vari ordini e gradi di scuole, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere assunto, presso le scuole paritarie, personale docente in attesa di conseguire la prescritta abilitazione.